

”Associazione Volovelistica Roma”

(Statuto di associazione costituita ai sensi del D.L. - 23.7.1999 n.242)

Articolo 1 DENOMINAZIONE

È costituita una Associazione denominata “Associazione Volovelistica Roma ” d’ora in poi più brevemente detta Associazione.

Articolo 2 SEDE E DURATA

La sede provvisoria dell’Associazione è in Roma via De Sanctis n.9 . L’Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 3 OGGETTO

L’Associazione non ha fini di lucro e si propone di promuovere lo sport del volo a vela in ogni sua forma e con qualsiasi mezzo, dando agli Associati ogni supporto tecnico didattico ed agonistico.

Per il raggiungimento dello scopo sociale l’Associazione potrà:

- acquistare e vendere aeromobili, alianti e mezzi volanti in genere, autoveicoli, macchinari, beni mobili in genere, beni immobili;
- realizzare e gestire aeroporti, aviosuperfici e campi di volo in genere sostenendo i relativi investimenti, acquistare o locare immobili da destinare allo scopo;
- gestire officine per la manutenzione di velivoli;
- gestire locali adibiti al ricevimento dei soci e fornire loro servizi essenziali, sia personali che riferiti ai mezzi in custodia;
- partecipare e organizzare manifestazioni, gare e competizioni;
- organizzare, presentare e supportare squadre, rappresentative e pattuglie di volo anche acrobatiche anche attraverso il reperimento di finanziatori e sponsors o terzi sostenitori in genere;
- organizzare stage, corsi di perfezionamento, favorire insegne e primati sportivi;
- aderire o federarsi con altri Enti, Organizzazioni, Associazioni o Federazioni aventi scopi affini od analoghi al proprio ovvero prendere accordi volti a perseguire gli scopi predetti;
- stipulare accordi e convenzioni con Enti Pubblici, Enti Privati ed Enti locali con particolare riguardo a quelli senza fini di lucro che operano in settori quali ad esempio il controllo, la protezione e salvaguardia del territorio e dell’ambiente, la protezione civile, il soccorso aereo, la rieducazione et similia e quindi possono consentire in via sinergica il raggiungimento di elevate finalità sociali ;
- istituire e gestire scuole di volo per diffondere la disciplina aeronautica sportiva attraverso l’istruzione e la formazione.

Articolo 4 PATRIMONIO

Il patrimonio dell’Associazione è costituito :

- a) dai beni mobili ed immobili di proprietà ;
- b) dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
- c) da donazioni, legati, lasciti la cui accettazione è sottoposta a voto favorevole dell’Assemblea

Articolo 5 PROVENTI

I proventi dell’Associazione sono costituiti :

- a) dalle quote associative;
- b) dai redditi dei beni patrimoniali;
- c) dallo svolgimento dell’attività sociale;
- d) dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti ed Associazioni;
- e) dalle raccolte pubbliche di contributi.

Articolo 6 SOCI

I membri dell'Associazione si suddividono in soci fondatori, soci ordinari e soci onorari:

- a) soci fondatori: coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo;
- b) soci ordinari: coloro che verranno ammessi a seguito di loro domanda rivolta al Consiglio Direttivo come di seguito specificato;
- c) soci onorari: coloro che, per particolari meriti, vengono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo; essi sono esonerati del pagamento delle quote sociali.

Possono far parte dell'Associazione privati cittadini, che interessati all'attività istituzionale, intendano sostenerne l'attività e chiedano al Consiglio Direttivo di essere ammessi all'Associazione stessa.

Sull'accoglimento della domanda si pronuncia con insindacabile giudizio il Consiglio Direttivo dell'Associazione. Gli associati all'atto dell'ammissione e successivamente entro il mese di dicembre di ogni anno, a valere per l'anno successivo, sono tenuti al versamento della quota associativa, fissata annualmente dal Consiglio Direttivo e sono obbligati all'osservanza delle norme dello statuto e del regolamento stilato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 7 QUOTE SOCIALI

La misura della quota associativa è fissata annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione; detta quota non è trasmissibile e non è ripetibile; dà diritto ad usufruire dei servizi sociali alle tariffe fissate annualmente dal Regolamento Interno dell'Associazione. I soci che non presentano per iscritto le loro dimissioni entro il 30(trenta) ottobre di ogni anno potranno essere considerati soci anche per l'anno successivo, e tenuti al versamento della quota annuale, salvo diversa determinazione del Consiglio Direttivo. Sono considerati morosi i soci che non abbiano versato la quota sociale di rinnovo entro il 31 (trentuno) dicembre dell'anno in corso.

Articolo 8 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Gli associati hanno parità dei diritti compreso quello di voto. Essi devono impegnarsi nell'interesse comune al conseguimento delle finalità associative secondo le norme del presente statuto e quelle del regolamento la cui osservanza è obbligatoria e vincolante per gli associati. La partecipazione all'Associazione non può essere temporanea.

Tutti i soci in regola con le quote sociali hanno diritto di usufruire dei servizi offerti dalla Associazione, a partecipare alle manifestazioni ed all'attività dell'Associazione fermo l'obbligo di versare gli eventuali contributi o tariffe previste dal Consiglio Direttivo.

Alle manifestazioni dell'Associazione possono partecipare, con particolari agevolazioni, anche i soci appartenenti ad altre associazioni volovelistiche e aeronautiche decise dal Consiglio.

Articolo 9 LIBRO DEI SOCI

La qualità di associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tale qualità, oltre che per morte o per recesso da notificarsi con lettera raccomandata entro il 30(trenta) ottobre dell'anno in corso al Consiglio Direttivo, si perde per esclusione deliberata, con deliberazione palese e motivata dal Consiglio Direttivo in caso di:

- a) cessazione della partecipazione alla vita associativa, negligenza nell'esecuzione dei compiti affidati o mancato pagamento della quota associativa entro il 31 dicembre dell'anno;
- b) violazione delle norme statutarie;
- c) interdizione, inabilitazione, o condanna dell'associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa;
- d) condotta contraria alle leggi ed all'ordine pubblico.

L'apertura di qualsiasi provvedimento per i casi contemplati deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata.

L'associato colto da provvedimento di esclusione ha diritto di ricorso all'Assemblea. La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata. I soci dichiarati esclusi non hanno diritto al rimborso della quota annuale versata.

Il socio può essere privato dei suoi diritti temporaneamente, escluso il diritto di voto, per gravi motivi di indisciplina di volo o per aver danneggiato in qualunque modo l'interesse morale o materiale dell'Associazione. Il provvedimento disciplinare nei confronti del socio viene adottato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Articolo 10 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente
- d) il collegio dei revisori dei conti.

Articolo 11 ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i soci in regola col pagamento delle quote associative qualunque sia il tempo della loro ammissione, rappresenta l'universalità degli associati stessi e le sue deliberazioni, prese in conformità della Legge e del presente statuto, vincolano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti.

Tutti gli associati hanno voto deliberativo nelle assemblee e possono rivestire cariche sociali .

L'Assemblea è convocata dal Presidente con avviso a mezzo raccomandata da inviare a tutti i soci agli indirizzi risultanti all'atto dell'Associazione almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere giorno ora e luogo della riunione nonché la specifica degli argomenti da trattare e può contenere i termini della seconda convocazione. Per la validità della riunione in prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza (metà più uno) degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea dei Soci si riunisce in via ordinaria entro il 31 (trentuno) marzo ed il 31(trentuno) ottobre di ogni anno.

Nel mese di marzo è convocata per l'approvazione del conto consuntivo e della relazione sulle attività sociali dell'anno solare precedente; entro ottobre per approvare il bilancio preventivo dell'anno seguente.

Tutti i soci hanno un solo voto e possono essere portatori di una delega scritta di un socio assente. I Consiglieri non possono essere portatori di delega.

L'Assemblea ordinaria inoltre:

- elege il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo di cui al successivo art. 12 e il Collegio dei Revisori di cui al successivo art.15
- delibera su tutte le materie che ad essa vengano sottoposte dal Consiglio Direttivo.
- decide gli acquisti e le vendite dei beni mobili registrati ed immobili oltre il limite della previsione annuale delle entrate complessive;
- delibera di accettare eredità e legati.

L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o su richiesta motivata da parte di non meno di 1/3 (un/terzo) dei soci in regola con il pagamento delle quote sociali previa predisposizione di un ordine del giorno.

Per le deliberazioni concernenti modifiche dello statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza ed il voto favorevole di almeno 3/4 (tre/quarti)degli aventi diritto al voto.

Non sono ammessi voti per corrispondenza.

L'Assemblea è presieduta dal presidente od in sua assenza dal vicepresidente assistito da un segretario eletto dall'Assemblea.

Delle riunioni delle assemblee si redige processo verbale firmato dal presidente e dal segretario.

Articolo 12 CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è retta ed amministrata da un Consiglio Direttivo, composto dal Presidente che lo convoca e lo presiede e da tre a cinque membri eletti a maggioranza dall'Assemblea con le modalità precedentemente specificate.

Nella loro prima riunione il Consiglio Direttivo elegge a maggioranza il Vice Presidente.

I Consiglieri devono essere soci; restano in carica 4(quattro) anni e sono rieleggibili. Verificandosi vacanze prima della scadenza del quadriennio, subentreranno in ordine i primi dei non eletti nella precedente votazione fino a detta scadenza. In caso di dimissioni della maggioranza dei membri del Consiglio si dovrà procedere alla elezione sia del Presidente che dell'intero Consiglio. Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione, predispone il bilancio preventivo ed il rendiconto annuale a sensi della L.460/97 da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo può quindi

deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente all'Assemblea; in particolare approva i regolamenti, fissa le tariffe dei servizi offerti agli associati, decide gli acquisti e le vendite dei beni mobili registrati ed immobili entro il limite della previsione annuale delle entrate complessive. Per la validità delle riunioni delle adunanze del Consiglio Direttivo occorre la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Il Consiglio delibera a maggioranza di voti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

La carica di consigliere è gratuita, salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con lettera raccomandata da spedirsi almeno otto giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, mediante telegramma, telex o telefax da inviarsi almeno 24 (ventiquattro) ore prima, contenente l'indicazione di data ora, luogo della riunione e l'indicazione degli argomenti da trattare .

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario .

È fatto obbligo ai consiglieri di partecipare alle riunioni del Consiglio.

Il consigliere che non partecipi a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo è considerato dimissionario. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta la richiesta dalla maggioranza dei consiglieri.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice presidente.

Articolo 13 POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, inclusi fra gli altri quelli di:

- a) assicurare il conseguimento degli scopi dell'associazione;
- b) convocare le assemblee;
- c) deliberare sull'ammissione di nuovi associati ed adottare i provvedimenti di esclusione;
- d) redigere i bilanci preventivo e consuntivo;
- e) predisporre regolamenti e norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione che verranno approvati dall'Assemblea;
- f) acquistare ed alienare beni mobili ed immobili; determinare l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'associazione ;
- g) stabilire l'ammontare delle quote associative per i singoli esercizi;
- h) sottoporre all'Assemblea, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni, mozioni formulate dagli associati e le modifiche dello statuto;
- i) deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto espressamente demandata all'Assemblea o ad altri organi.

Articolo 14 PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, viene eletto, tra i soci, dall'Assemblea con votazione a scrutinio segreto a maggioranza assoluta.

Dura in carica 4(quattro) anni e può essere rieletto una sola seconda volta in via consecutiva. In caso di vacanza prima della scadenza del quadriennio, si procede all'elezione del nuovo Presidente che dura in carica fino a detta scadenza .

Il Presidente presiede l'Assemblea, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle deliberazioni ed inoltre assolve normalmente funzioni di coordinatore dei lavori dell'associazione.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. Il Presidente può delegare la firma degli atti di ordinaria amministrazione al Vice Presidente.

Articolo 15 COLLEGIO DEI REVISORI

Il controllo dell'Associazione è affidato ad un Collegio composto da tre revisori eletti dall'Assemblea, i quali eleggono fra loro il Presidente. I revisori possono anche non essere soci, durano in carica 4 (quattro) anni e possono essere rieletti. Verificandosi vacanze prima della scadenza del quadriennio, i nuovi eletti durano in carica sino alla scadenza dello stesso quadriennio. Ad essi spetta il compito di:

a) controllare la gestione contabile dell'associazione e di effettuare, in qualsiasi momento, gli accertamenti di cassa; redigere collegialmente la relazione sui bilanci preventivo e consuntivo da presentare all'Assemblea;

b) vigilare e controllare che siano osservate le norme statutarie;

La carica di revisore è inconciliabile con quella di consigliere, ha la durata di quattro esercizi ed è rinnovabile anche più volte. I revisori dei conti partecipano all'Assemblea che approva il bilancio e possono, su loro richiesta, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 16 ESERCIZIO SOCIALE

L'anno finanziario dell'Associazione coincide con l'anno solare. Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla redazione del bilancio da presentare per l'approvazione, unitamente al programma dell'attività per il nuovo esercizio ed al preventivo delle spese, all'Assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio .

Dalla data dell'avviso di convocazione verranno depositati presso la sede dell'associazione il bilancio ed il programma a disposizione degli associati che intendessero consultarli.

Articolo 17 AVANZI DI GESTIONE

È vietata la distribuzione anche in modo indiretto di avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

Articolo 18 SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento dell'associazione l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvedranno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge .

Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'Assemblea ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo potrà chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori .

Quanto residuerà esaurita la liquidazione verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o affini di pubblica utilità scelti dai liquidatori in base alle indicazioni fornite dall'Assemblea e sentito, ove istituito e competente, l'organismo di controllo di cui art.3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 19 CONTROVERSIE

Tutte le controversie di qualsiasi specie che potessero sorgere fra i Soci, l'Associazione, l'organo amministrativo, i Liquidatori e fra alcuni di essi relativamente sempre all'associazione e sempre che non vi ostino inderogabili norme di legge, saranno risolte inappellabilmente e senza formalità di procedura da tre Arbitri amichevoli compositori da nominarsi uno per ciascuna delle parti contendenti ed il terzo dal presidente della Federazione sportiva di riferimento o, in sua mancanza, dal presidente del Tribunale di Roma .

Qualora le parti in conflitto fossero più di due tutti e tre i membri del collegio arbitrale saranno nominati dal presidente del tribunale, nella cui circoscrizione ha sede l'associazione, ad istanza della parte più diligente, sentite le altre parti.

Articolo 20 NORME DI RIFERIMENTO

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e le leggi in materia in particolare le norme del D.Leg. 23 luglio 1999 n.242 .